

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3926

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, PEDINI, ALESSANDRINI, AZIMONTI, BARONI, BELOTTI, BERTÈ, BIAGGI NULLO, BIANCHI FORTUNATO, BUTTÈ, BUZZETTI PRIMO, CASTELLI, COLLEONI, DEL BO, FERRARI GIOVANNI, GENNAI TONIETTI ERISIA, GITTI, LOMBARDI GIOVANNI, MONTINI, PATRINI, RAMPA, REPOSSI, RIPAMONTI, SANGALLI, VICENTINI, ZANIBELLI, ZUGNO

Presentata il 30 giugno 1962

## Riordinamento dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intervento dello Stato nella vita dei teatri lirici in Italia è relativamente recente. Il primo esempio si è avuto per il Teatro alla Scala di Milano nel 1921.

Il comune di Milano nel 1920 fondò l'Ente autonomo del Teatro alla Scala, concedendogli in perpetuo l'uso del Teatro e degli immobili annessi.

Lo Stato intervenne con tre ordini di provvedimenti:

a) con regio decreto del 29 dicembre 1921, n. 2143, eresse in Ente morale l'Ente autonomo e lo definì Istituto nazionale per l'arte lirica;

b) emanò per il sovvenzionamento dell'Ente, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; il regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096, convertito in legge 1° maggio 1930, n. 540; il regio decreto legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito in legge 28 giugno 1943, n. 609;

c) in via amministrativa accordò una sovvenzione annuale di lire un milione.

I provvedimenti di cui al paragrafo b), che costituivano la maggiore entità della sovvenzione dell'Ente, riguardavano:

devoluzione del 2 per cento di sovrapprezzo sugli spettacoli della provincia di Milano;

devoluzione del 0,50 per cento sulle scommesse e sui giochi d'azzardo, compreso il giuoco della palla e del pallone, pure della provincia di Milano;

ristorno dei diritti erariali introitati dall'Ente nella sua gestione.

Erano dunque cespiti assicurati dai cittadini della provincia di Milano per il funzionamento del loro Teatro.

L'Ente aveva così l'autonomia giuridica ed economica, che gli assicurava una completa autonomia artistica.

Nel 1929 e nel 1933 furono creati, sul modello della Scala, gli Enti autonomi di Roma e di Firenze.

Lo Stato intervenne nuovamente nella vita del teatro lirico con la legge n. 438 del 3 febbraio 1936.

Questa legge creò molti altri Enti autonomi, regolando la vita amministrativa dei nuovi e dei vecchi tre Enti in modo uniforme e seriamente restrittivo.

Non stabilì però, per i nuovi Enti, alcuna disposizione per il loro finanziamento, mentre lasciò invariate le forme e l'entità del sovvenzionamento per gli Enti di Milano, Roma e Firenze.

Ebbe così inizio il tipo di Ente lirico chiamato autonomo, senza autonomia finanziaria e un tipo di rapporti Stato-Enti di carattere ibrido: non si ottenne il teatro di Stato e non si ebbe più il vero Ente autonomo.

Si ottenne un tipo di Teatro affidato unicamente al potere discrezionale degli Uffici centrali, cioè a dire si ottenne un accentramento burocratico, che è la principale causa della crisi del teatro lirico ancora oggi.

Nel 1946 si registra un nuovo intervento dello Stato, questa volta però col proposito di mutare l'indirizzo del 1936.

Il decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, infatti, si preoccupò di creare un fondo destinato al sovvenzionamento degli Enti autonomi lirici.

A questo scopo prese come base la situazione di Milano, cioè a dire estese a tutti gli Enti una formula simile ad una « addizionale » sui pubblici spettacoli: aumentò il diritto erariale, destinandone una parte — il 12 per cento — al sovvenzionamento appunto degli Enti stessi. I sovrapprezzi di Milano, Roma e Firenze risultarono pertanto conglobati nell'aumento generale, però il legislatore si preoccupò di non ledere gli interessi precostituiti di questi Enti, stabilendo all'articolo 7 della stessa legge due condizioni particolari:

a) che in ogni caso ai tre Enti non potesse venire assegnato meno di quanto sarebbe spettato loro per le vecchie disposizioni;

b) che ai tre Enti venisse assicurato il mantenimento dei complessi stabili.

La legge del 1946 regola la ripartizione del Fondo fra gli Enti, in base al lavoro svolto da ciascuno.

Per dare un contenuto concreto a questo disposto, il Ministero del tesoro fissò un « piano di lavoro e di ripartizione » stabilendo per ciascun Ente il lavoro da svolgere e la sovvenzione relativa.

Lo Stato intervenne nuovamente con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, per correggere l'aliquota dei diritti erariali destinati agli Enti, portandola dal 12 al 15 per cento per la durata di 2 anni, e precisando che entro tale termine avrebbe dovuto essere realizzata una nuova legge per la sistemazione del settore.

Evidentemente non vi era che da rimuovere la legge del 1936, cioè la legge riguardante l'aspetto istituzionale degli Enti, avendo le leggi del 1946 e 1949 sistemato l'aspetto finanziario del problema.

Il diverso clima politico della nazione e lo spirito della costituzione richiedevano un orientamento decentrante e autonomistico anche per la vita degli Enti autonomi.

Purtroppo nulla è invece accaduto, salvo un progetto formulato nel 1953 da una Commissione ministeriale, progetto che riaffermava il criterio dell'autonomia degli Enti, il piano di lavoro e di ripartizione, il 15 per cento sui diritti erariali.

Il progetto non ebbe seguito, né, al suo posto, ne venne formulato un altro.

Anche il piano di lavoro venne abbandonato e quindi ebbe inizio un periodo di grave turbamento per il teatro lirico.

Le sovvenzioni degli Enti perdettero ogni riferimento al lavoro svolto e molti di essi si abbandonarono ad una produzione sproporzionata alla richiesta della loro città, con gravi conseguenze anche sul costo dei cantanti, dei direttori e degli artisti in genere.

Certamente la situazione del teatro lirico è gravissima, salvo che per pochissime Istituzioni.

La Scala, pur essendosi mantenuta al di fuori di questa crisi, viene a soffrire della situazione generale.

Questa Istituzione ha, più di ogni altra, la funzione di rappresentare il nostro Paese nel campo musicale mondiale.

La sua reputazione ed il suo prestigio la pongono in diretta competizione con le maggiori Istituzioni musicali del mondo.

Nell'interesse generale si rende perciò indispensabile ricreare le condizioni di vita normali per il Teatro alla Scala.

Per consentire questo grande risultato sono sufficienti provvedimenti semplici e cioè di sostanziale ritorno all'origine dell'Ente Autonomo sia per quanto riguarda la vita giuridica, sia per quanto riguarda la forma di sovvenzionamento.

Appare utile estendere i provvedimenti previsti nel 1921 per la provincia di Milano all'intera Lombardia e ciò in rapporto al fatto che, in conseguenza della legge del 1946, la Scala ha oggi un serio aumento di oneri per il mantenimento dei complessi stabili.

Questa sistemazione determinerà un maggiore legame fra Milano e le altre città lombarde e porterà, naturalmente, i rappresentanti delle provincie lombarde a far parte del Comitato direttivo dell'Ente autonomo.

Quale innovazione di aspetto fondamentale, di fronte ai diritti che vengono assicu-

rati alla Scala, l'Ente autonomo assume oneri di particolare rilievo, quali:

- a) mantenimento delle masse stabili per il conseguimento del suo lavoro;
- b) una quantità di produzione di almeno 200 manifestazioni, capace di assorbire circa 400 mila spettatori;
- c) lo sviluppo di scuole e di iniziative per una sempre maggiore divulgazione della cultura;
- d) il collegamento artistico con i capoluoghi delle provincie lombarde.

A completamento poi delle garanzie per lo Stato è contemplata la nomina di alcuni suoi rappresentanti nel Comitato direttivo dell'Ente, e in maggioranza, nel Collegio dei revisori dei conti.

Il provvedimento che si invoca per la Scala non costituisce dunque un privilegio:

rappresenta soltanto la conferma di disposizioni già emanate dal legislatore, integrate da impegni per la Scala che nel passato non erano così specificamente stabiliti come ora.

Questo provvedimento può essere esteso alle altre Istituzioni che già godevano delle precedenti facilitazioni e, eventualmente, anche ai teatri di carattere nazionale che offrano le premesse di assolvere impegni analoghi a quelli che la Scala assume, sia per quanto concerne l'impiego delle masse che per la produzione e lo sviluppo della cultura e della musica nella propria regione.

Si tratta dunque di un provvedimento che rappresenta certamente la espressione dell'interesse della collettività per l'Ente autonomo, in rapporto però al servizio che l'Ente rende alla collettività stessa.

Confidiamo che la proposta di legge otterrà l'approvazione della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'Ente autonomo del Teatro alla Scala, eretto in Ente morale con regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, avente personalità giuridica propria e gestione autonoma:

a) provvede all'esercizio del Teatro alla Scala e della Piccola Scala, organizzando spettacoli lirici, di danza e concerti, e manifestazioni analoghe, in sede e fuori sede, con particolare riferimento alla Lombardia, in Italia e all'Estero;

b) provvede altresì all'istituzione e all'esercizio di scuole speciali per la formazione di artisti di canto e di ballo. Dette scuole vengono di diritto, pareggiate alle Istituzioni similari esistenti in Italia e protette dalla legge.

Tutto ciò senza fini di lucro, ma al solo scopo della conservazione e dell'incremento del patrimonio artistico nel campo musicale e della sua maggiore diffusione in strati sempre più ampi di pubblico.

L'attività artistica dell'Ente avrà uno sviluppo, nel corso dell'intera annata, per circa n. 200 manifestazioni, che mireranno a conseguire un risultato di pubblico di circa 400 mila presenze.

### ART. 2.

L'Ente provvede direttamente alla propria gestione, che non può essere ceduta né affidata, sotto qualsiasi forma, a terzi.

ART. 3.

Per provvedere all'adempimento dei propri compiti, l'Ente dispone dei seguenti mezzi:

1°) i proventi delle stagioni liriche, dei concerti e degli altri spettacoli e manifestazioni che esso organizza, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi giornalieri, e in genere da ogni ricavo derivante dalla sua attività artistica;

2°) a) l'importo del 15 per cento sul ricavo, nel territorio della Lombardia, dei diritti erariali e dell'imposta unica sui pubblici spettacoli, ivi compresa la R. A. I.-TV;

b) l'importo corrispondente al 0,50 per cento sulle scommesse, sui giochi d'azzardo, sul gioco della palla e del pallone nel territorio della Lombardia;

c) l'importo corrispondente al ristoro dei diritti erariali introitati dall'Ente per la sua attività;

3°) le sovvenzioni e contributi dei comuni, delle provincie e di ogni altro ente a carattere pubblico o privato;

4°) ogni altro provento o contributo da parte di terzi, per oblazioni, legati o donazioni.

ART. 4.

Ogni esercizio ha inizio al 1° luglio di ciascun anno ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 5.

I rapporti patrimoniali ed economici fra l'Ente ed il comune di Milano, proprietario degli immobili dati in uso all'Ente, sono regolati da apposita convenzione.

ART. 6.

L'Ente è amministrato da un Consiglio costituito da:

a) Sindaco di Milano, che ne è presidente;

b) quattro rappresentanti del comune di Milano, eletti dal Consiglio comunale;

c) un rappresentante della provincia di Milano, eletto dal Consiglio provinciale;

d) due rappresentanti delle altre provincie lombarde, scelti ogni due anni per sorteggio a turno fra le provincie, da un elenco di nomi designati, in ragione di uno per provincia, dai rispettivi Consigli provinciali;

e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) un musicista di chiara fama, scelto dal comune di Milano;

h) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Ente, non facente parte di essi;

i) il direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Il Consiglio di amministrazione può integrarsi, di propria iniziativa, con cittadini privati o rappresentanti di enti i quali sovvenzionino in apprezzabile misura l'Ente autonomo del Teatro alla Scala, oppure si siano resi particolarmente benemeriti nei suoi riguardi.

Il Consiglio elegge, anche all'infuori dei propri membri, un amministratore delegato, che assume la veste e la qualifica di sovrintendente, ed entra a far parte del Consiglio, ove sia stato scelto all'infuori dello stesso.

#### ART. 7.

Il Consiglio delibera, a maggioranza di voti, su tutti gli oggetti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio stesso determina i poteri e le mansioni del sovrintendente, e gli conferisce, per il loro esercizio, la firma dell'Ente. Ha inoltre facoltà di stabilire un regolamento interno per la migliore attuazione dei compiti propri e dell'Ente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili, salvo il disposto dell'articolo 6, lettera d).

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite; quella di sovrintendente può essere retribuita, nella misura che il Consiglio stabilisce.

#### ART. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti, che interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo, è formato da tre membri, nominati l'uno dal Ministero del tesoro, l'altro dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il terzo dal comune di Milano.

I revisori durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili. La loro funzione è retribuita nella misura che sarà indicata dal Consiglio dell'Ente.

#### ART. 9.

I bilanci preventivi e il conto consuntivo di ogni esercizio sono comunicati, unitamente

ad una relazione illustrativa, al Ministero del turismo e dello spettacolo, alla cui alta vigilanza l'Ente è sottoposto.

ART. 10.

Sono abrogati, nei riguardi dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala, le norme di cui al regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 438, ed al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, nonché il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.